

REGOLAMENTO (CEE) N. 2137/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1988

che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1988/1989, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie comunitarie risulta che esistono disponibilità di tale zucchero per le raffinerie portoghesi nella campagna 1988/1989;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 000/88 della Commissione⁽⁵⁾, sono state adottate, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, misure per lo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare destinato ad essere raffinato in raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità; che tali misure consistono in un aiuto forfetario al trasporto verso tali regioni e in un aiuto alla raffinazione; che dal suddetto bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio risulta — tenuto conto delle importazioni a prelievo ridotto effettuate dal Portogallo in applicazione delle disposizioni dell'articolo 303, primo e secondo comma, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo — un fabbisogno supplementare per le raffinerie portoghesi; che tale fabbisogno può essere soddisfatto per la suddetta campagna facendo ricorso alle disponibilità comunitarie, mettendo a disposizione di dette raffinerie un determinato quantitativo di zucchero espresso in zucchero bianco ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità; che l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato dal regolamento (CEE) n. 1107/88, è subordinata al

lamento (CEE) n. 1785/81 a questo zucchero consente di realizzare questa azione a basso costo; che occorre pertanto applicare a questi quantitativi di zucchero greggio di barbabietole gli stessi aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale⁽⁶⁾;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento dello zucchero, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari venditori;

considerando che, generalmente, intercorre un periodo abbastanza lungo fra la data di imbarco degli zuccheri in causa e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e, a tale fine, definire la nozione di raffinazione;

considerando che, per quanto riguarda l'aiuto al trasporto e l'anticipo su tale aiuto, è opportuno adottare come tasso per la conversione in escudos degli importi degli aiuti il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato, dal momento che tale zucchero verrà esclusivamente trasportato per via marittima, mentre per quanto riguarda l'aiuto alla raffinazione si può mantenere il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione dello zucchero in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2146/87 della Commissione⁽⁷⁾, ha stabilito i quantitativi di zucchero greggio di barbabietole raccolte nella Comunità, che sono destinati per la campagna di commercializzazione 1987/1988, alle raffinerie portoghesi e che per ciò stesso possono beneficiare di aiuti identici a quelli concessi per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma che, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio sono ammissibili all'aiuto alla raffinazione; che occorre prevedere che l'aiuto alla raffinazione sia applicato a tali quantitativi, imputandoli sul quantitativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2146/87 per la campagna di commercializzazione 1987/1988;

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(5) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(7) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 23.